

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLA, AIRAGHI, ASCIERTO, BAIAMONTE, CARRARA, GIORGIO CONTE, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALANGA, FOTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAVAGNINI, LECCISI, ANTONIO LEONE, LEZZA, LUIGI MARTINI, MEROI, MILANATO, MILANESE, MURATORI, ONNIS, PERLINI, PORCU, RIZZI, SAPONARA, SARO, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT

Modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare, nonché degli articoli 476, 477, 478, 485 e 486 del codice penale e dell'articolo 676 del codice di procedura penale

Presentata il 14 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema sanzionatorio dei reati fallimentari, chiara espressione di un regime totalitario e di conseguente compressione della libertà di impresa, impone, oramai, una radicale modifica, come del resto risulta sempre più avvertito da tutte le parti politiche (vedi ad esempio la proposta di legge di iniziativa dei deputati Fassino e altri presentata il 21 giugno 2001, atto Camera n. 970); ciò in ragione sostanzialmente della sua incompatibilità con i principi penali costituzionali quali, ad esempio il principio di necessaria offensività (che va

inteso come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale) e lo stesso canone di ragionevolezza delle leggi più volte invocato dalla Corte Costituzionale che ha sovente dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione prevista per taluni reati, sia per sproporzione diretta tra offesa e sanzione sia per sproporzione tra sanzioni relative alla stessa offesa o ad offesa analoga. Sotto quest'ultimo aspetto si è già da tempo sottolineato in dottrina la sproporzione della pena in sé e per sé del reato (ad esempio di bancarotta) alla luce non solo

dei principi penali costituzionali ma dello stesso articolo 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica privata, da taluno ritenuta un diritto inviolabile dell'uomo, e nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per altri reati quali ad esempio quello di cui all'articolo 388 del codice penale (perseguito tra l'altro a querela di parte) che sanziona una condotta di analogo disvalore sociale e comunque simile a quella dell'imprenditore che distrae i beni del patrimonio alla garanzia dei creditori.

Ulteriore motivo che rende non procrastinabile tale modifica è dovuto dal disposto della lettera g), comma 1, dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante « delega al Governo per la riforma del diritto societario », che prevede una riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari potendosi, ove non si intervenisse prontamente, da una lato creare delle differenziazioni tra tali reati e gli altri reati fallimentari e, dall'altro, delle sovrapposizioni tra gli uni e gli altri.

Occorre, inoltre, considerare che la nuova normativa comunitaria relativa all'armonizzazione delle procedure fallimentari impone, per gli stessi termini in cui è redatta, un'omogeneizzazione del sistema sanzionatorio di riferimento anche in considerazione del fatto che le pene previste per taluni tipi di reati, quali ad esempio quello di bancarotta fraudolenta, sono negli altri Paesi europei consistentemente più basse.

La modifica, come è ovvio, si dovrebbe estendere a tutte le norme previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta « legge fallimentare ») senza trascurare la modifica degli stessi presupposti sostanziali (vedi ad esempio il reato previsto dall'articolo 220 della legge fallimentare in relazione al mutamento di residenza di cui all'articolo 49 della medesima legge, che impone una esatta descrizione normativa della condotta anche al fine della sua compatibilità con l'articolo 16 della Costituzione, nel senso che l'allontanamento di cui all'articolo 49 della legge fallimentare deve importare lo stare

distanti dalla propria dimora per un periodo apprezzabile, tale cioè da sottrarre realmente la persona al controllo degli organi fallimentari) e del momento consumativo del reato nonché della relativa prescrizione del medesimo, oggi fonte anche di palese illogicità normativa potendo restare preclusa nei tempi usuali previsti per il tipo di sanzione, ad esempio, a causa del ritardo del Tribunale nel fare luogo alla declaratoria fallimentare.

Nella prospettiva indicata si dovrebbero, quindi, restringere il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose nel rispetto oltre che dei principi costituzionali già enunciati, in particolare dei principi di tassatività e determinatezza dell'illecito penale e del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penale nel caso siano esperibili altri rimedi e circoscrivere quindi la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto. Ciò implica una riformulazione completa degli articoli contenuti nel titolo VI della legge fallimentare, a partire in particolare da quelli relativi alla bancarotta fraudolenta ed alla bancarotta semplice che in misura maggiore integrano vere e proprie antinomie di valutazione alla luce del sistema penale complessivo determinando quell'ingiustizia che produce disegualianza e che merita oramai una pronta correzione. Esemplificando, proprio in relazione a tali fattispecie criminose può dirsi che per ciò che concerne il reato di bancarotta fraudolenta (articolo 216 della legge fallimentare) oltre ad abbassare, in linea come si è detto con gli altri Paesi europei, i massimi ed i minimi edittali, stante l'eccessiva severità sanzionatoria che lo caratterizza anche del resto al fine della possibilità di accesso agli strumenti alternativi alla pena detentiva, occorre — avendo naturalmente riguardo anzitutto ai principi costituzionali, in un complessivo ripensamento della materia che passi attraverso l'acquisizione di una diversa prospettiva del bene giuridico tutelato — rimodulare e semplificare la fattispecie conferendo rilevanza penale a quelle sole condotte che possiedono realmente efficacia causale rispetto al fallimento o al dissesto della società. Per ciò che

concerne i reati commessi da persone diverse dal fallito (articolo 223 della legge fallimentare) si possono prevedere circostanze aggravanti se commessi in danno di società quotate in borsa, in coerenza però con le pene previste dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.

Quanto al reato di bancarotta semplice (articolo 217 della legge fallimentare) occorre modificare la natura stessa del reato o rendendolo nella stessa configurazione normativa, al fine di evitare quei dissidi interpretativi oggi usuali, reato solo colposo nel senso di inadeguatezza sociale della condotta del fallito, come in altri Paesi comunitari (quali ad esempio l'Austria), ovvero, e sarebbe soluzione indubbiamente preferibile, quale contravvenzione punita con l'arresto o, salvo il caso del danno di speciale tenuità, con l'arresto o l'ammenda.

Dal momento poi che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della citata legge n. 366 del 2001 prevede, come si è detto, la riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo, e sotto riserva di verificare la coerenza tra le due normative, potrebbero i fatti di bancarotta fraudolenta e i fatti di bancarotta semplice di cui agli articoli 223 e 224 della legge fallimentare inserirsi invece che come disposizioni autonome come commi degli articoli 216 e 217 della legge fallimentare.

Le modifiche proposte non possono essere avulse da altre analoghe aventi ad oggetto le sanzioni relative ad alcuni reati di falso per gli innegabili riverberi su tali fattispecie delittuose della nuova disciplina. Ed infatti, la legge n. 366 del 2001, nel conferire la delega al Governo per la riforma del diritto societario, ha, come noto previsto, all'articolo 11, comma 1, lettera a), che « la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso (...) della società, ente o

oggetto sottoposto a revisione » venga punita come reato contravvenzionale, con la pena dell'arresto fino ad un anno, quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; come delitto, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

Nel demandare al Governo la formulazione delle fattispecie, la delega ha precisato che il falso del responsabile della revisione, per essere punibile, deve essere idoneo a trarre in inganno i destinatari nonché rivolto a conseguire per il revisore o per altri un profitto ingiusto.

La scelta della citata legge n. 366 del 2001 di prevedere l'attestazione del falso ad opera del revisore quale contravvenzione o delitto in funzione del danno patrimoniale cagionato o meno ai destinatari, e di operare, contestualmente, anche nel ricorrere della più grave ipotesi del delitto, una sensibile riduzione della pena anteriormente prevista dall'articolo 175 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituirebbe una oggettiva distonia ove non fosse accompagnata da una corrispondente diversa « dosimetria sanzionatoria » dei delitti di falso previsti dal codice penale.

L'opportunità di un intervento diretto a riequilibrare, sotto il profilo sanzionatorio, le diverse fattispecie appare palese considerando che il falso commesso dal revisore è oggi punito, nell'ipotesi contravvenzionale prevista nella citata legge n. 366 del 2001, con la pena dell'arresto fino ad un anno mentre l'articolo 485 del codice penale sanziona, invece, come delitto, punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il falso commesso dal privato in scrittura privata, la cui configurabilità, come è noto, non richiede, analogamente, un danno effettivo.

La necessità dell'intervento risulta ancor più evidente se si considera che, nell'ipotesi del delitto, l'attestazione del falso da parte del revisore, anche nel caso di danno patrimoniale di rilevante gravità, è

punita con una pena inferiore a quella prevista dall'articolo 476, primo comma, del codice penale per la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici mentre, sotto il vigore dell'articolo 175 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che sanzionava la condotta del revisore con la reclusione sino a cinque anni, aumentabile, nel ricorrere di un danno patrimoniale grave, sino alla metà, il falso del revisore era punito in modo più grave, essendo la sanzione collocata al livello della pena prevista dal secondo comma del citato articolo 476 del codice penale per la falsità concernente un atto o parte di un atto facente fede fino a querela di falso.

Le ragioni che, sin dall'istituzione con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dell'obbligo di revisione del bilancio per le società quotate in borsa, hanno indotto a sanzionare l'attestazione del falso da parte del revisore con la pena riservata alle più gravi tra le falsità previste dal codice penale per il pubblico ufficiale risiedono, come noto, nella funzione assegnata dalla legge all'attività di revisione. La presente proposta mira, pertanto, a recuperare, quanto alle pene dei singoli reati di cui all'articolo 476 del codice penale, il rapporto di proporzionalità che vigeva — prima della legge n. 366 del 2001 — tra le diverse figure di reato ivi previste ed il reato di falso del responsabile della revisione.

Considerando che, nel caso del pubblico ufficiale, la tutela dell'interesse alla

fede pubblica deve prevalere rispetto a quello meramente patrimoniale, non si è reputato opportuno prevedere per i delitti commessi dal pubblico ufficiale la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità prevista per il delitto di falso del responsabile della società di revisione dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*) della legge n. 366 del 2001.

La modifica del trattamento sanzionatorio riguarda, in primo luogo, il reato di falsità in scrittura privata previsto dall'articolo 485 del codice penale, per il quale si propone la trasformazione in illecito contravvenzionale doloso punito con la sanzione dell'arresto sino a diciotto mesi, ed il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale previsto dall'articolo 476 del medesimo codice per il quale si propone, invece, nell'ipotesi contemplata dal primo comma, la pena da un anno a tre anni, e per quella contemplata nel secondo comma la pena della reclusione da due anni a cinque anni; quindi, le altre figure di reato per le quali si rende necessario un raccordo con il sistema delle nuove pene (articoli 477, 478 e 486 del codice penale).

L'eventuale approvazione della proposta di legge comporta necessariamente la necessità di integrare la disciplina prevista dall'articolo 676 del codice di procedura penale. A tale fine si propone l'introduzione dell'articolo 676-*bis* del codice di procedura penale che fissa i criteri per la rideterminazione della pena susseguente a modifica del trattamento sanzionatorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216 (*Bancarotta fraudolenta patrimoniale*). — È punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.

La stessa pena si applica all'imprenditore, se è dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.

La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la restituzione dei beni o del loro equivalente alla garanzia dei creditori tale da ridurre grandemente il loro pregiudizio estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa, per la durata di sette anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 216-bis (*Bancarotta fraudolenta documentale*). — È punito con la reclu-

sione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, libri o le altre scritture contabili obbligatorie ovvero li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la ricostruzione documentale, da parte del fallito, dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di sei anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale.

ART. 216-ter (*Bancarotta fraudolenta preferenziale*). — È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, trovandosi in una situazione di concreto ed attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo favore.

La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la restituzione delle somme, o dei beni alla garanzia dei creditori, ovvero la denuncia, da parte del fallito, della simulazione dei titoli di prelazione estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ».

ART. 3.

1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« ART. 217 (*Bancarotta semplice*). — Fuori dal caso di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è commesso con colpa grave la pena è diminuita.

È punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui all'articolo 216-*bis*, durante i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie o li ha tenuti in maniera incompleta tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la ricostruzione documentale, da parte del fallito, dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori previsto dall'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa per la durata di tre anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ».

ART. 4.

1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 219 (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite negli articoli 216, 216-*bis*, 216-*ter*, 217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti negli articoli indicati ».

ART. 5.

1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 223 (*Fatti di bancarotta fraudolenta*). — Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-*bis* e 216-*ter* della presente legge si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Ai soggetti di cui al primo comma si applica la pena prevista dal medesimo comma se hanno commesso alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, primo comma, del codice civile.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 216, dal terzo comma dell'articolo 216-*bis* e dal terzo comma dell'articolo 216-*ter*.

Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-*bis* e 216-*ter* della presente legge importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ».

ART. 6.

1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« ART. 224 (*Fatti di bancarotta semplice*). — Agli amministratori, ai direttori

generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si applicano:

1) le pene stabilite nel citato articolo nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; se il fatto previsto dal primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa grave la pena è diminuita ».

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 227 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « negli artt. 216, » sono inserite le seguenti: « 216-*bis*, 216-*ter*, ».

ART. 8.

1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« ART. 232 (*Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito*). — È punito con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

La domanda ritirata prima della verifica dello stato passivo estingue il reato anche riguardo a coloro che hanno concorso al reato medesimo; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

È punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di insolvenza del-

l'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente.

La restituzione delle merci o degli altri beni ovvero l'integrazione del prezzo corrisposto per il loro acquisto, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

ART. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo, e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso di cui all'articolo 202 ».

ART. 11.

1. All'articolo 2, terzo comma, del codice penale le parole: « salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile » sono soppresse.

ART. 12.

1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 476 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). — Il pubblico ufficiale, che, nell'eser-

cizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a cinque anni ».

ART. 13.

1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 477 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione sino a due anni ».

ART. 14.

1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 478 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a quattro anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione sino a due anni ».

ART. 15.

1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 485 (*Falsità in scrittura privata*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata ».

ART. 16.

1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito ».

ART. 17.

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, dopo le parole: « dagli articoli 216, » sono inserite le seguenti: « 216-*bis*, 216-*ter*, ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 676 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 676-bis (*Rideterminazione della pena susseguente a modifica del trattamento sanzionatorio*). — 1. Nel caso di successione di leggi penali ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, qualora le disposizioni della legge successiva siano più favorevoli al reo e sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione provvede a rideterminare il trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati nei commi successivi.

2. Qualora le leggi in successione importino pene principali della stessa specie, il giudice ridetermina proporzionalmente la pena inflitta. Nel caso in cui la legge successiva commini la reclusione in luogo dell'ergastolo, il giudice ridetermina la pena su quella massima prevista per il reato, tenendo conto del periodo di detenzione espiato dal condannato.

3. Il giudice provvede, con lo stesso criterio proporzionale, qualora si tratti di pene detentive o pecuniarie di specie diversa. A questi fini un giorno di reclusione equivale a un giorno di arresto; la multa equivale all'ammenda. Se le pene sono di uguale entità si esegue, rispettivamente, l'arresto o l'ammenda.

4. Qualora la legge successiva commini la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva si esegue la pena pecuniaria nella misura determinata secondo il criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

5. Nel caso la nuova legge preveda la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, e il reato per cui è stata comminata la condanna prevedeva la sola pena detentiva, il giudice ridetermina proporzionalmente la pena detentiva convertendo il residuo di quella irrogata con la sentenza di condanna nella corrispondente pena pecuniaria secondo il criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

6. Qualora le leggi in successione prevedano pene accessorie temporanee della

stessa specie, il giudice ridetermina la loro durata ai sensi dell'articolo 37 del codice penale.

7. Qualora, per effetto della rideterminazione della pena principale, la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia ridotta alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, all'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici si sostituisce l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Qualora la rideterminazione della pena principale comporti una reclusione inferiore a tre anni, si applica l'articolo 37 del codice penale.

8. Laddove, per effetto della rideterminazione della pena principale, la reclusione risulti inferiore a cinque anni, le pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori sono revocate.

9. Qualora per effetto della rideterminazione della pena principale la reclusione in seguito a condanna ai sensi dell'articolo 32-*bis*, secondo comma, del codice penale risulti inferiore ai sei mesi, il giudice revoca la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

10. Qualora la legge successiva renda applicabile al reo una pena principale più favorevole ma insieme preveda una pena accessoria obbligatoria, una misura di sicurezza o altro effetto penale non previsti dalla legge vigente al momento del fatto per il quale è stata pronunciata condanna, il giudice provvede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio solo se richiesto dal condannato ».

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021120